



R CITTÀ DI
RACCONIGI | Provincia di Cuneo

ORIGINALE

SINDACO n. **5 del 03/04/2025**

OGGETTO : **Nomina Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità (c.d. "Disability Manager")..**

IL SINDACO

Premesso che:

La figura del Disability Manager è descritta all'interno del Jobs Act (D.lgs. 151/2015). A partire dal 2015, è iniziata una fase di rinnovo del collocamento mirato attraverso alcune modifiche alla Legge n. 68/1999.

L'anno successivo, nel corso della Quinta Conferenza Nazionale sulle Politiche della Disabilità, è stato introdotto un programma d'azione per la tutela dei diritti e l'integrazione dei disabili. Tra i temi centrali vi era proprio il lavoro, con l'individuazione di figure professionali che potessero agevolare l'inserimento occupazionale dei disabili.

Per la verità, l'esigenza di una figura esperta di Disability Management era emersa nelle aziende ben prima che il legislatore la prevedesse. Nella Pubblica Amministrazione, ad esempio, si parlò per la prima volta di tale figura nel 2009, in merito alla necessità di agevolare gli spostamenti casa-lavoro per le persone diversamente abili.

La Legge Delega in materia di disabilità (Legge 227/2021), infine, nomina il Disability Manager all'articolo 2. Se ad oggi l'obbligo di dotarsi di tale figura è in capo alle Pubbliche Amministrazioni con più di 200 dipendenti, la Legge Delega lo estende a tutti i datori di lavoro pubblici. Non solo: la norma approfondisce anche l'operatività di questo professionista, che non è più solamente responsabile dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità in azienda ma deve anche garantire l'accomodamento ragionevole (e, dunque, l'inclusione lavorativa e la valorizzazione dei talenti con disabilità).

Rientrano tra le mansioni del Disability Manager:

- il porsi come il referente in azienda del lavoratore con disabilità, sia in fase d'inserimento che in caso di altri problemi sul luogo di lavoro;
- la segnalazione tempestiva ai responsabili aziendali di azioni che contravvengono la Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità;
- la predisposizione di una segnaletica adeguata all'interno degli spazi di lavoro, che possa essere compresa dai lavoratori con disabilità sensoriali e psicofisiche;
- la verifica dell'accessibilità delle strutture;
- il monitoraggio dell'ambiente lavorativo e delle caratteristiche individuali dei lavoratori con disabilità, così da prevenire l'insorgere di problematiche;
- la formazione dei responsabili della sicurezza e dell'ufficio HR, per prevenire l'infortunio sul lavoro della persona disabile.

Richiamato:

- il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" da ultimo aggiornato;
- il 13 dicembre 2023 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 222 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227";
- le disposizioni contenute nel suddetto decreto costituiscono attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, al fine di garantire l'accessibilità alle pubbliche amministrazioni da parte delle persone con disabilità e l'uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità presso le pubbliche

amministrazioni sul territorio nazionale per una loro piena inclusione, nel rispetto del diritto europeo e internazionale in materia, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alle relative norme di attuazione, nonché all'articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18;

- ai fini del presente decreto, per accessibilità deve intendersi l'accesso e la fruibilità, su base disegualianza con gli altri, dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi elettronici e di emergenza, dell'informazione e della comunicazione, ivi inclusi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili, anche mediante l'adozione di misure specifiche per le varie disabilità ovvero di meccanismi di assistenza o predisposizione di accomodamenti ragionevoli.

- che il Decreto Legislativo pubblicato in G.U. n.9 del 12-1-2024 - entrato in vigore il 13.1.2024 si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, - che l'art. 3 del suddetto Decreto ha modificato l'art. 6 del D.L. 80/2021 «Art. 6 (Piano integrato di attività e organizzazione), il quale alla lett. f) così espone le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultra sessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

Visto che l'art 4 del D. Lgs n.222/2023 così interviene nell'ambito del decreto legislativo n. 150/2009 apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Nel valutare la performance individuale ed organizzativa di cui al comma 4 si tiene conto del raggiungimento o meno degli obiettivi per l'effettiva inclusione sociale e la possibilità di accesso alle persone con disabilità di cui all'articolo 5, comma 2-bis, anche ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 5-bis del presente articolo.»;

b) all'articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Gli obiettivi, anche nell'ottica di una corretta allocazione delle risorse, assicurano l'effettiva inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità.»;

c) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente: «d-bis) agli indicatori di performance relativi al raggiungimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità delle amministrazioni, da parte delle persone con disabilità.».

Considerato necessario quindi programmare obiettivi strategici della performance per garantire accessibilità ai servizi dei cittadini con disabilità e ai dipendenti nei luoghi di lavoro con anche le proposte di attività formative formazione, da inserire nel PIAO 2024-2026;

Posto che le pubbliche amministrazioni che erogano servizi e i concessionari di pubblici servizi sono tenuti ad indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato relativamente alla effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità, evidenziando quanto previsto dalla normativa vigente nello specifico settore di riferimento, indicando chiaramente ed in maniera accessibile per le varie disabilità i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura e le modalità con cui esigerli, anche attraverso gli organi o le autorità di controllo preposte.

Preso atto che in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (art.9 D. Lgs 222/2023) *“Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.*

Ritenuto quindi necessario individuare la figura del “Disability Manager” del Comune di Racconigi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30.09.2024 con cui è stato approvato il Regolamento per la Istituzione e la disciplina del Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Racconigi.

Visto l'avviso pubblico per la partecipazione alla nomina del Disability manager (Garante comunale per i diritti delle persone con disabilità) pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 31 gennaio 2025 al 17 febbraio 2025;

Considerato che sono pervenute all'Ufficio protocollo dell'Ente n. 2 domande, rispettivamente registrate in data 03.02.2025 prot. n.2004 e in data 17.02.2025 prot. n. 2918;

Visto il verbale della Commissione Consiliare Consultiva n. 2 riunitasi in data 26 febbraio u.s. al fine di analizzare le domande sopra citate;

Valutata la situazione personale di ciascun candidato e ritenuta più opportuna la candidatura prot. n. 2004 per la natura del compito che il candidato sarà chiamato a svolgere e tenuto conto che il soggetto sta già svolgendo incarichi similari presso altri Enti;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D. Lgs 165/2001;
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DECRETA

1. Di individuare ai sensi dell'art. 39-ter del Decreto legislativo n. 165 del 2001 il dott. Michele FALLETTI quale Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità (c.d. "Disability Manager") del Comune di Racconigi;

2. Di conferire la suddetta nomina per l'espletamento delle funzioni di cui al Decreto D.Lgs n.222 del 13 dicembre 2023 "Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227".

3. Di dare atto che la proclamazione del Garante avrà luogo nella prima seduta utile del Consiglio Comunale durante la quale ci sarà la formale notifica del presente Decreto al dott. Michele FALLETTI il quale assume la funzione di "Disability Manager", come previsto dall'art. 2 del Regolamento comunale per l'istituzione del Garante dei Diritti delle persone con disabilità;

4. Di dare atto che dell'avvenuta individuazione si darà comunicazione alla Presidenza del Consiglio Dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica per il tramite del Settore III Servizio II Ufficio Risorse Umane;

5. Di incaricare l'Ufficio Segreteria alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione denominata Amministrazione Trasparente sottosezione di primo livello Provvedimenti sottosezione di secondo livello Provvedimenti organi indirizzo-politico;

6. Di autorizzare il dott. Michele FALLETTI al trattamento dei dati personali per l'espletamento dell'incarico di che trattasi (Regolamento UE 679/2016);

7. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari aggiuntivi a carico del Comune di Racconigi.

IL SINDACO
Valerio Oderda